

## ACCERTAMENTO

---

### ***Sull'efficacia delle nuove risposte agli interPELLI pubblicate***

di Lucia Recchioni

Come noto, dallo scorso **1° settembre** l'Agenzia delle entrate sta pubblicando sul proprio **sito internet** le **risposte alle istanze di interpello**.

Queste **risposte** rappresentano sicuramente un interessante spunto per gli **studi** del Professionista, consentendo di approfondire alcune questioni grazie al confronto con il parere espresso dall'Amministrazione finanziaria, ma possono essere **acriticamente recepite dal contribuente** ai fini della determinazione delle imposte?

In altre parole, se si presentasse un **caso del tutto simile** a quello oggetto dell'**istanza di interpello** pubblicata, il contribuente potrebbe limitarsi ad **aderire alla risposta** fornita all'Agenzia delle entrate? Ciò gli consentirebbe di restare al riparo da **future contestazioni**? Oppure, in caso di **future contestazioni**, potrebbe difendersi rilevando che, nel caso concreto, è stata mostrata perfetta aderenza ad un'**interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate**?

La **risposta** non può che essere **negativa**.

Sul punto pare utile richiamare una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (**Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9719 del 19.04.2018**). Il **caso** riguardava un **contribuente** che applicava il **regime del margine** prestando affidamento alla **nota del 24/05/1999, prot. n. 34443/99** della Divisione 1, Sezione 1, del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, **emessa a seguito di interpello di altro contribuente**.

Sennonché, l'Agenzia delle entrate emetteva **avviso di accertamento** relativo, appunto, alla indebita utilizzazione del **regime Iva del margine**. A seguito dell'impugnazione il contribuente risultava **vittorioso** sia in primo che in secondo grado.

Invero, richiamando l'[\*\*articolo 11, commi 2 e 3, L. 212/2000\*\*](#) la **CTR** aveva ritenuto che il Fisco era tenuto a non emettere **atti difformi** "alla risposta da esso data, in relazione ad un **caso del tutto analogo a quello de quo**, ed è pacifico che l'appellata si sia **adeguata a detta risposta**, che ha l'effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dal suo operare nel senso conforme alla risposta".

Ritenendo **non vigente**, nel nostro Ordinamento, un **principio di affidamento del contribuente** che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un **interpello proposto da un terzo** alla Direzione regionale delle entrate su questioni simili a quella che lo riguardano, l'**Agenzia delle**

entrate proponeva quindi **ricorso per cassazione**.

La **Suprema Corte**, pur rilevando un erroneo richiamo alle disposizioni di legge (in quanto, all'epoca dei fatti, ancora non era vigente l'[articolo 11 L. 212/2000](#)), ha comunque ritenuto che il riferimento del contribuente ad un **generico principio di affidamento** non possa trovare “*supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l'affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano*”.

D'altra parte, come sappiamo, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, L. 212/2000](#) “*La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente*”.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, pertanto, se il **contribuente** dovesse presentare una situazione perfettamente identica a quella richiamata nella **risposta all'interpello pubblicata**, potrebbe sì **aderire all'interpretazione fornita**, ove la ritenesse **convincente e supportata** da **altri elementi** idonei alla futura ed eventuale difesa in giudizio.

In tutti gli altri casi, invece, il contribuente **non può acriticamente aderire alla risposta fornita**, per il semplice motivo che l'**Amministrazione finanziaria non sarebbe vincolata alla risposta data**, trattandosi di una questione diversa da quella oggetto dell'istanza.

Eventualmente il contribuente potrebbe quindi presentare una **propria istanza di interpello**: l'intervenuta pubblicazione di un'altra risposta, infatti, non potrebbe escludere la **sussistenza di obiettive condizioni di incertezza** ai fini dell'**ammissibilità dell'istanza**, essendo la suddetta risposta, come detto, **limitata alla fattispecie concreta**.

D'altra parte, anche i “**principi di diritto**”, presenti nella **stessa sezione del sito, non hanno una diversa efficacia**.

Nonostante la **terminologia**, la quale potrebbe effettivamente indurre in errore, l'Agenzia delle entrate, con il **Provvedimento prot. n. 185630/2018** ha chiarito che:

- “*Qualora le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l'orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità di comportamento o ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 11, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, la pubblicazione avviene sotto forma di **circolare** o di **risoluzione**,*
- *Fatto salvo quanto previsto dai punti precedenti, le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli **principi di diritto** espressi nella risposta, omettendo qualsiasi riferimento anche alla fattispecie oggetto del quesito, quando la pubblicazione possa recare pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato, considerato prevalente e relativo, tra l'altro, al mercato, alla concorrenza, al diritto alla protezione dei dati personali, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore e al segreto commerciale*”.

Nonostante la terminologia usata, pertanto, il termine **“principi di diritto”** individua esclusivamente delle fattispecie con riferimento alle quali **ragioni di tutela** hanno imposto di non far riferimento al caso oggetto di interpello.

Anche in questi casi, dunque, **nessuna efficacia vincolante può essere riconosciuta in capo all'Amministrazione finanziaria**: come chiarito nel **Provvedimento prot. n. 185630/2018** la volontà dell'Agenzia delle entrate è stata quella di consentire *“al contribuente la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dell'Agenzia nell'ambito dell'istituto dell'interpello”* e come tale **deve essere apprezzata**.

Seminario di specializzazione

## QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)